



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2026

Disposizioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene nel quadro normativo delineato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto disposizioni e conferito deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA).

La finalità è disciplinare l'utilizzo dell'IA e dei registri condivisi nei servizi sociali, garantendo un equilibrio tra l'innovazione tecnologica e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il disegno di legge si compone di un articolo che prevede l'inserimento dell'articolo 10-*bis* dopo l'articolo 10 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il comma 1 stabilisce che i sistemi di IA e i registri condivisi vengano utilizzati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità e della tutela dei dati personali dei cittadini. Viene sottolineata l'importanza di tutelare le libertà individuali e di evitare ogni forma di discriminazione, imponendo il divieto assoluto di adoperare criteri discriminatori nelle modalità di accesso ai servizi sociali e nella valutazione delle attività del personale impegnato. Viene, inoltre, ribadito il principio per cui l'IA non possa sostituire le decisioni professionali degli operatori sociali, i quali mantengono la responsabilità ultima sulle valutazioni e sulle decisioni adottate, tenendo conto anche di quanto definito in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2 introduce un principio di trasparenza, stabilendo che l'amministrazione ha l'obbligo di informare i cittadini circa l'uso di sistemi di IA nelle procedure di gestione e di valutazione delle istanze. I cittadini devono essere messi nelle

condizioni di conoscere e di comprendere i meccanismi e i criteri alla base delle valutazioni automatizzate, garantendo così il rispetto del diritto all'informazione e favorendo la loro partecipazione attiva. In tal senso, l'amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del cittadino i moduli per il consenso informato.

Il comma 3 individua le finalità dell'utilizzo dei sistemi di IA, precisando che il loro uso è finalizzato principalmente all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, mediante la condivisione di banche di dati. Questi dati possono includere informazioni sensibili come l'età, il genere, lo stato civile, la condizione psico-fisica, la non autosufficienza e il livello di deprivazione economica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che impone di trattare i dati esclusivamente per scopi specifici e legittimi. L'amministrazione informa il cittadino circa l'utilizzo dei dati.

Il comma 4 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti le linee guida per l'utilizzo dei sistemi di IA e dei registri condivisi nei servizi sociali. La predisposizione di tali linee guida sarà il risultato di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti gli organismi di tutela come il Garante per la protezione dei

dati personali, l’Agenzia per l’Italia Digitale, oltre che le parti sociali e gli ordini professionali coinvolti.

Il comma 5, infine, stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della legge n. 132 del 2025,

al fine di assicurare un coordinamento tra le disposizioni specifiche del presente disegno di legge e le norme generali di tutela e regolamentazione già previste dalla legge quadro, garantendo la coerenza delle misure proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 23 settembre 2025, n. 132, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (*Utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali*) - 1. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali è consentito nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dei cittadini, nonché della professionalità del personale coinvolto. L'introduzione di tali strumenti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed è vietato l'impiego di criteri discriminatori nelle modalità di accesso alle prestazioni sociali nonché nella valutazione delle attività del personale addetto. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale sostituiscono il giudizio professionale degli operatori ai quali è rimessa la decisione finale in merito alle misure da adottare a sostegno della persona, tenendo conto anche di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'amministrazione informa il cittadino dell'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione e nella valutazione dell'istanza presentata, chiedendo all'interessato il consenso al loro utilizzo. L'interessato ha il diritto di chiedere e di ottenere ogni informazione utile a comprendere i meccanismi di valutazione applicati. L'amministrazione rende disponibili i moduli da utilizzare per l'espressione del consenso.

3. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato, in via prioritaria, all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione delle banche

di dati, con particolare riferimento a fattori come l'età, il genere, lo stato civile, la condizione psico-fisica, la non autosufficienza e il livello di deprivazione economica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali del cittadino, il quale è informato relativamente alle modalità di utilizzo dei propri dati.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le parti sociali e gli ordini professionali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali.

5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 ».

€ 1,00